



Repubblica Italiana Regione Siciliana
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Servizi Bilancio - Tesoro
Dipartimento Finanze e Credito

CIRCOLARE N. 11

Prot. n° 29851/A.2

Palermo, 11 novembre 2002

OGGETTO: Chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario 2002.

AGLI UFFICI DI GABINETTO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETERIA GENERALE

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

AGLI UFFICI SPECIALI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

AL DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO

ALLE AREE E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO
BILANCIO E TESORO

ALL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI
DELLA REGIONE SICILIANA

AL BANCO DI SICILIA - S.P.A.-
- Unità Crediti Enti ed Amministrazione
Gruppo Servizi di Cassa e Tesoreria
Linea di lavoro Cassa Regionale
- Servizio Sistemi Informativi
e Telecomunicazioni (S.S.I.T.)

ALLA DIREZIONE REGIONALE DELLE
ENTRATE DELLA SICILIA

ALLE PREFETTURE DELLA SICILIA

AI DIPARTIMENTI PROVINCIALI DEL TESORO
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA IN SICILIA
- Ragionerie Provinciali dello Stato.

- Direzioni provinciali dei servizi vari

ALLA STRUTTURA DI GESTIONE PRESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale – Rapporti con Enti esterni
ROMA

ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione regionale per la Sicilia
PALERMO

ALL' AGENZIA DEL TERRITORIO
Direzione Compartimentale della Sicilia
PALERMO

ALL' AGENZIA DELLE DOGANE
Direzione regionale per la Sicilia
PALERMO

ALL' AGENZIA DEL DEMANIO
Filiale di PALERMO

ALL' AGENZIA DEL DEMANIO
Filiale di MESSINA

e.p.c . ALLA CORTE DEI CONTI
Sezione di Controllo

L O R O S E D I

DISPOSIZIONI GENERALI

Con l'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario in corso si richiama l'attenzione dei Direttori delle Ragionerie centrali sugli adempimenti relativi alla chiusura delle scritture contabili e si ribadisce il divieto di ammettere a registrazione impegni di spesa in contrasto con le disposizioni dell'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni. Si richiamano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 31 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4.

Sul mantenimento dei residui passivi provenienti dagli esercizi decorsi, si ricorda quanto disposto sia dall'ottavo comma del citato art.11 sia dall'art. 12 della L.R. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni.

Le somme da conservarsi in conto residui, a norma dell'articolo 275 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 in attuazione delle disposizioni dell'articolo 53 del R.D. 18 novembre 1923,

n. 2440, per impegni assunti nell'esercizio 2002, dovranno essere determinate con decreti dei competenti Dirigenti Generali ed i Dirigenti responsabili della gestione della spesa, uno per le spese correnti ed uno per quelle in conto capitale.

Le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a comunicare le istruzioni diramate con la presente circolare ai funzionari delegati a favore dei quali hanno emesso aperture di credito.

PARTE PRIMA

ENTRATE

Adempimenti da osservarsi per i versamenti dei fondi e resa della contabilità

I debitori diretti ed i contabili, per i versamenti dei fondi provenienti dalla riscossione delle entrate, dovranno compilare, dal primo gennaio 2003, apposite distinte diversificate a seconda che i versamenti stessi riguardino entrate in conto competenza o in conto residui.

La banca incaricata del servizio di cassa regionale, secondo quanto previsto dalle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, curerà che, nella compilazione degli elenchi descrittivi dei versamenti effettuati dai contabili e dai debitori diretti, dal primo gennaio tutte le entrate acquisite siano riferite o alla competenza dell'esercizio 2003 o ai residui degli esercizi precedenti.

La predetta banca cassiere, a decorrere dal primo gennaio 2003, dovrà iniziare la numerazione del nuovo esercizio sia per i versamenti delle entrate di competenza del 2003, sia per quelli imputabili ai residui dell'anno 2002 e degli anni precedenti.

Entro il 9 gennaio 2003 la medesima banca compilerà, per i versamenti riguardanti l'esercizio finanziario 2002, due riepiloghi distinti per capi, capitoli e articoli (mod. 43 Tes): uno per il conto della competenza e l'altro per il conto dei residui.

Entro il predetto termine, le Ragionerie Provinciali dello Stato compileranno ed invieranno a questo Assessorato, Dipartimento Bilancio e Tesoro - Servizio Tesoro gli elenchi mod. 20 Tes, 21 Tes e 22 Tes per i versamenti delle entrate da esse amministrate, effettuati in conto esercizio 2002 e precedenti. Copia degli stessi modelli dovrà essere altresì inoltrata al Dipartimento Regionale Finanze e Credito.

I dati risultanti da detti elenchi dovranno coincidere con quelli risultanti dalle contabilità amministrative. Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono essere tempestivamente segnalate oltre che al Servizio Tesoro alle competenti Ragionerie centrali.

Si rammenta, inoltre, che il 28 febbraio 2003 scade il termine per presentare alla banca incaricata del servizio di cassa le richieste di variazione relative alla imputazione di versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nell'importo od annullamento delle quietanze. Al riguardo si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro secondo cui le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento di documenti d'entrata, rilasciate nel termine dell'esercizio chiuso, debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione "per il 31 dicembre".

Successivamente alla suddetta data, le eventuali richieste di variazione dovranno pervenire, entro il termine ultimo del 17 marzo 2003, al Servizio Tesoro per la preventiva autorizzazione.

Dette variazioni e quelle richieste direttamente dalle Ragionerie Provinciali dello Stato alla banca incaricata dovranno, comunque, essere effettuate entro il 31 marzo 2003.

Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni vigenti in materia di entrate, dovranno essere tempestivamente segnalati, per i conseguenti provvedimenti, al Dipartimento Bilancio e Tesoro – Servizio Tesoro ed alla Ragioneria centrale competente, nonché al Dipartimento Regionale Finanze e Credito.

Contabilità amministrative

Le Agenzie fiscali in Sicilia e le Ragionerie provinciali dello Stato sono invitate ad intervenire presso gli agenti contabili, in particolare presso i concessionari, per sollecitare l'invio delle contabilità amministrative, qualora le stesse non siano ancora state inviate entro i termini prescritti dalla legge.

Le Ragionerie provinciali dello Stato sono invitate, altresì, a sollecitare l'invio dei riassunti dei ruoli da parte del Consorzio Nazionale Concessionari (CNC) per quei riassunti ancora non pervenuti al fine di potere adempiere alla contabilizzazione degli stessi. Al riguardo, ai fini della contabilizzazione dei decreti di discarico e di maggiore rateazione, nel richiamare l'attenzione alle disposizioni impartite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 9 del 18 febbraio 2002, si invita ogni Ragioneria provinciale competente ad acquisire gli elenchi mensili dei decreti contabilizzati non ancora trasmessi dal concessionario.

Le stesse Ragionerie provinciali, dopo aver ultimato le operazioni di controllo delle contabilità amministrative bimestrali secondo le disposizioni ministeriali di cui alla Circolare n. 189/E del 17 ottobre 2000 del cessato Ministero delle Finanze, provvederanno a fare pervenire in tempo utile e comunque non oltre il 30 aprile del 2003 alla Ragioneria Centrale presso l'Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze, oltre alla copia delle stesse opportunamente vistate per la regolarità contabile, tutti i dati relativi alle riscossioni dei ruoli, compresi quelli affidati ai concessionari operanti al di fuori del territorio della Sicilia. Analogamente dovrà essere curata la trasmissione delle stesse contabilità alla Corte dei Conti nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia.

Le Agenzie fiscali sono invitate inoltre a fornire la piena collaborazione alle Ragionerie provinciali anche ai fini della contabilizzazione dei ruoli dei concessionari operanti al di fuori del territorio regionale; ciò anche in considerazione che la risoluzione n. 264 del 05/08/2002 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Rapporti con Enti Esterni – che fa cessare di fatto, a partire dall'intero esercizio 2002, l'attività di riscontro contabile all'Agenzia delle entrate, è intervenuta soltanto nel secondo semestre di quest'anno.

Limitatamente all'anno 2002, le Ragionerie provinciali, alla luce anche delle varie problematiche di natura contabile che si sono manifestate nell'esercizio in corso, valuteranno

l'opportunità di richiedere al concessionario un'unica contabilità finale riassuntiva di tutto l'esercizio.

La Struttura di gestione è invitata a trasmettere i conti riassuntivi dimostranti per ciascun capitolo (suddiviso in articoli) le riscossioni ed i versamenti eseguite nelle Tesorerie (contabilità speciali e/o Cassa Regionale), nonché le somme rimaste a riscuotere e le somme riscosse e rimaste a versare. Detti conti devono essere regolarmente validati e formalmente intestati alla Struttura di gestione medesima e devono pervenire entro il 15 febbraio 2003 alla Ragioneria Centrale presso l'Assessorato regionale del Bilancio e delle Finanze, la quale, dopo avere effettuato i controlli di competenza, provvederà alla parificazione degli stessi con la situazione dei versamenti prodotti dalla Cassa regionale.

Classificazione dei residui attivi

Le Ragionerie provinciali dello Stato, per le entrate di pertinenza regionale e per quelle del Capo VII – demanio, dovranno inviare, entro il 30 aprile 2003 rispettivamente alla Ragioneria centrale presso l'Assessorato del bilancio e delle finanze ed alla Ragioneria centrale presso la Presidenza della Regione, un prospetto riepilogativo, per capi e capitoli, contenente i dati delle entrate rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2002, classificate ai sensi dell'art. 263 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Per le restanti entrate regionali rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2002, ciascuna Amministrazione regionale che, in base al relativo quadro di classificazione, deve curarne l'accertamento e la riscossione, dovrà trasmettere alla rispettiva Ragioneria centrale analogo prospetto riassuntivo.

PARTE SECONDA

SPESE

Limiti di emissione dei titoli di spesa

Il rispetto dei termini stabiliti con la presente circolare in merito all'emissione dei titoli di spesa è necessario in quanto gli stessi titoli, dopo la registrazione da parte sia delle competenti Ragionerie centrali sia del Servizio Tesoro, devono essere inoltrati per tempo all'Ufficio di cassa regionale.

Per non compromettere l'estinzione dei titoli di spesa, gli stessi devono pervenire alle competenti Ragionerie centrali entro il 22 novembre; per quelli concernenti gli emolumenti al personale il termine è spostato al 29 novembre; per quelli concernenti i pagamenti relativi al POR 2000/2006 ed altri interventi comunitari il termine è fissato al 10 dicembre 2002.

Al riguardo si ribadisce che, come già disposto con nota n. 23309 del 18/09/2002 dello scrivente Assessorato, i titoli di spesa emessi a fronte di interventi finanziati con le risorse del Programma Comunitario POR della Sicilia, al fine di consentire una facile individuazione da parte

dell'Istituto Cassiere, dovranno riportare in modo evidente nel frontespizio dei titoli stessi la dicitura "POR della Sicilia" oltre ai normali codici già previsti in precedenti disposizioni.

In ogni caso tutti gli ordini di accreditamento devono essere emessi dalle Amministrazioni con un congruo anticipo rispetto alla predette date, per consentire ai funzionari delegati di trarre per tempo gli ordinativi ed i buoni di prelievamento.

In relazione a quanto precede, le eventuali richieste da parte delle Amministrazioni per le variazioni di cassa per l'emissione dei titoli di spesa, devono pervenire al Servizio Bilancio entro il termine indifferibile del 13 novembre 2002.

Allo scopo di assicurare che tutti i titoli, compresi quelli operabili fuori Palermo, vengano estinti e contabilizzati entro la chiusura dell'esercizio, si rende necessario altresì che il 6 dicembre (il 4 dicembre per i titoli relativi agli emolumenti al personale, il 15 dicembre per quelli relativi al POR 2000/2006 ed altri interventi comunitari) cessi il loro inoltro al Servizio Tesoro per la successiva trasmissione agli Uffici centrali di cassa regionale, che dovrà comunque avvenire non oltre l'11 dicembre (il 6 dicembre per i titoli relativi agli emolumenti al personale, ed il 20 dicembre per quelli relativi al POR 2000/2006 ed altri interventi comunitari).

In deroga ai termini sopra indicati è consentito non oltre il 31 gennaio 2003, l'invio dei titoli speciali (cosiddetti mandati verdi) da estinguersi mediante semplice registrazione delle scritture.

Detti titoli, da imputare alla contabilità dell'esercizio 2002, dovranno essere trasmessi ai Servizi del Tesoro e da questo agli uffici di Cassa regionale, con elenchi separati da quelli contenenti i titoli da imputare all'esercizio 2003.

Si rammenta che le Amministrazioni centrali e gli Uffici periferici potranno, in caso di necessità, emettere, negli ultimi dieci giorni del mese di dicembre, titoli di spesa (ordinativi diretti, ruoli di spesa fissa, ordini di accreditamento) con imputazione all'esercizio finanziario 2003, con una nuova numerazione a partire dal n. 1. Tuttavia, tale facoltà è subordinata all'approvazione del bilancio di previsione del nuovo esercizio oppure all'approvazione della sua gestione in regime di esercizio provvisorio.

I titoli di spesa emessi a carico del nuovo esercizio potranno essere pagati dal primo gennaio 2003 e dovranno riportare in modo evidente la dicitura "ESERCIZIO FINANZIARIO 2003", da apporre anche sui relativi elenchi di trasmissione, affinché le Ragionerie centrali e gli Uffici di cassa regionale possano agevolmente distinguere i titoli che debbono essere conteggiati con imputazione all'esercizio 2002 da quelli con imputazione all'esercizio 2003. Le Ragionerie centrali provvederanno alle conseguenti registrazioni dei titoli emessi con riferimento alla gestione dell'anno 2003.

Al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2002, la regolazione di tutti gli ordinativi emessi su ordini di accreditamento, la banca incaricata del servizio di cassa trasmetterà ai funzionari delegati, entro l'11 dicembre 2002, le distinte degli ordinativi estinti fino a tale data e provvederà, d'intesa con i funzionari stessi, ad integrare le distinte medesime con l'indicazione degli ordinativi estinti nei giorni successivi fino alla fine del mese.

I funzionari delegati provvederanno all'emissione del buono affinché la regolazione delle ritenute avvenga entro lo stesso mese di dicembre.

I soggetti intestatari di conti di tesoreria regionale a norma dell'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni possono procedere all'emissione di buoni di prelevamento, secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 9 del 23 giugno 1997, entro il termine del 18 dicembre, al fine di consentirne l'esecuzione entro l'esercizio. Per i titoli di spesa relativi al POR 2000/2006 ed altri interventi comunitari il predetto termine è spostato al 23 dicembre 2002.

Si raccomanda alla banca cassiere di informare i legali rappresentanti degli enti e/o i tesorieri delle aziende e degli enti sottoposti a tesoreria unica regionale del termine sopra indicato.

Per le ritenute operate sui pagamenti disposti con mandati diretti, le Ragionerie centrali cureranno l'emissione dei titoli necessari per il versamento delle ritenute stesse (per detti titoli non occorre l'emanazione di alcun provvedimento di autorizzazione), tenendo presente che, in base al disposto dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 50, non si applica alla Regione Siciliana il secondo comma dell'art.1 della legge 15 marzo 1956, n. 238, per cui dovranno essere versate, per ciascun capitolo di spesa e per ogni tributo, anche le ritenute di ammontare inferiore a Euro 2,58. Alla chiusura dell'esercizio, dopo la contabilizzazione di tutti i titoli, il sistema informativo fornirà un elenco riepilogativo delle ritenute per ciascun capitolo, distintamente per tipo.

Nella commutazione dei titoli di spesa le registrazioni in uscita e l'emissione delle quietanze devono riferirsi al medesimo esercizio. Saranno, quindi, restituiti alle Amministrazioni che li hanno emessi, quei titoli di spesa che, imputati alla competenza o ai residui dell'esercizio 2003, fossero da commutare in quietanza di entrata dell'esercizio 2002.

Entro e non oltre l'9 gennaio 2003 la banca incaricata del servizio di cassa compilerà:

- a) due dimostrazioni, una per la competenza ed una per i residui, concernenti i pagamenti effettuati a tutto il 31 dicembre 2002;
- b) due note riassuntive dei pagamenti, una per la competenza e una per i residui, eseguiti a tutto il 31 dicembre 2002;
- c) due riassunti, uno per la competenza e uno per i residui, dei pagamenti eseguiti a tutto il 31 dicembre 2002, distinti per categorie economiche e per codici economici.

A decorrere dal mese di gennaio 2003, la stessa banca compilerà gli elaborati inerenti alle operazioni del nuovo esercizio.

Estinzione dei titoli di spesa

Per il disposto dell'art. 14 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, la banca incaricata del servizio di cassa, alla data di chiusura dell'esercizio, dovrà estinguere tutti i mandati diretti, sia individuali sia collettivi, in tutto o in parte impagati, gli ordinativi tratti da funzionari delegati su ordini di accreditamento, nonché gli ordini di restituzione totali o parziali di depositi provvisori in numerario e gli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spesa fissa, mediante commutazione in vaglia cambiari o assegni circolari non trasferibili. In caso di cessione di credito, i

relativi titoli vanno commutati a favore dei cessionari, mentre nel caso di mandati collettivi riscuotibili mediante delega, il vaglia ovvero l'assegno dovrà essere intestato al delegato.

In assenza della necessaria liquidità di cassa, nei limiti delle disponibilità esistenti alla data di chiusura dell'esercizio nei conti correnti accesi presso la Tesoreria Centrale dello Stato, i titoli di cui sopra, previa autorizzazione del Servizio Tesoro di questo Assessorato, dovranno essere estinti mediante commutazione in debiti di tesoreria, a favore dei creditori, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, da inviare (mod. 123 T) allo stesso Servizio Tesoro.

Le predette modalità di estinzione si applicano anche se non sono espressamente indicate sui titoli di spesa.

I vaglia o gli assegni, intestati al creditore persona fisica, sono spediti dalla banca incaricata del servizio di cassa regionale direttamente al creditore in piego postale ordinario se d'importo non superiore a euro 258,23 ed in piego raccomandato se d'importo superiore. I vaglia o gli assegni che si riferiscono a mandati estinguibili con quietanza del cessionario, oppure con quietanza condizionata a particolari modalità (concorso di più persone, del tutore, del notaio, ecc.), devono essere trattenuti presso la banca cassiere, la quale informerà gli interessati sulle modalità inerenti il ritiro da effettuarsi presso la banca stessa.

La consegna di tali titoli è subordinata al rilascio, da parte del ricevente o dei riceventi qualificati, di apposita dichiarazione con la quale si attesta di ricevere il titolo di credito nella qualità indicata nell'intestazione del mandato di pagamento e, ove richiesto dal titolo estinto, la commutazione in vaglia o in assegno, con l'obbligo di utilizzarne od impiegarne il ricavato.

A norma dell'art. 541 delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro, l'avvenuta operazione di commutazione deve risultare da dichiarazione apposta sui titoli di spesa, sottoscritta dal responsabile dell'ufficio di Cassa regionale.

La banca incaricata del servizio di cassa regionale entro il giorno 22 gennaio 2003 dovrà trasmettere alle competenti Amministrazioni regionali ed al Dipartimento Bilancio e Tesoro l'elenco dei mandati diretti estinti con la modalità sopra indicata, specificandone, per ciascun titolo, la descrizione degli estremi del vaglia, dell'assegno emesso o del deposito provvisorio.

Entro il termine predetto del 22 gennaio 2003 la banca stessa comunicherà ai funzionari delegati, con appositi elenchi, gli estremi dei vaglia, degli assegni o dei depositi provvisori emessi in commutazione di ordinativi tratti su ordini di accreditamento. Copia di detti elenchi dovrà essere trasmessa alla competente Ragioneria centrale.

Qualora dal mandato, ovvero dall'avviso di pagamento, non risulti l'indirizzo del creditore, la banca incaricata del servizio di cassa trasmetterà con urgenza alla competente Amministrazione regionale l'elenco, in duplice esemplare, dei vaglia od assegni non spediti per difetto d'indirizzo. Analoga comunicazione dovrà essere fatta ai funzionari delegati per i vaglia e gli assegni emessi in estinzione di ordinativi.

Le Amministrazioni centrali della Regione ovvero i funzionari delegati annoteranno sul duplo dell'elenco ricevuto gli indirizzi dei creditori e lo restituiranno firmato alla banca cassiere, la quale provvederà, quindi, alla spedizione dei vaglia od assegni emessi nei modi anzidetti.

Entro la data del 13 gennaio 2003 i funzionari delegati dovranno inviare alla banca incaricata del servizio di cassa, ai sensi dell'art. 330 del Regolamento di contabilità, sostituito con l'art. 1 del D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656, un prospetto, in duplice copia, contenente per ciascun capitolo, e distintamente per competenza e residui, l'indicazione del numero e dell'importo dei singoli ordini di accreditamento disposti a loro favore nonché dei corrispondenti pagamenti effettuati: la banca cassiere apporrà su tali prospetti una dichiarazione di concordanza con i dati in suo possesso, restituendone una copia ai funzionari delegati.

Al fine di assicurare il regolare assolvimento del predetto adempimento, la banca invierà tempestivamente ai funzionari delegati non dipendenti da pubbliche Amministrazioni un elaborato, in duplice copia, contenente tutte le indicazioni già specificate.

I predetti funzionari delegati restituiranno alla banca cassiere copia degli elaborati in questione entro la data del 20 gennaio 2003. Ove entro tale termine i medesimi non avranno provveduto alla restituzione dei prospetti sopra citati, la banca incaricata del servizio di cassa considererà come avvenuta la concordanza delle operazioni eseguite sulle aperture di credito.

Entro e non oltre la chiusura dell'esercizio i funzionari delegati dovranno richiedere, per l'annullamento, alla banca incaricata del servizio di cassa, gli ordinativi di pagamento che non devono essere più eseguiti.

Si rappresenta, altresì, la necessità che gli ordinativi ed i buoni da eseguire entro l'esercizio siano fatti pervenire alle competenti Casse Provinciali entro e non oltre il 9 dicembre 2002 fatta eccezione per gli ordinativi emessi a valere sugli Ordini di Accreditamento riguardanti il P.O.R. 2000/2006 ed altri interventi comunitari che dovranno pervenire alla cassa Regionale entro e non oltre il 23 dicembre 2002.

Per gli ordinativi eventualmente smarriti, la banca incaricata del servizio di cassa produrrà una speciale nota recante l'indicazione sommaria del titolo e la dichiarazione dello smarrimento, datata e sottoscritta dal Capo ufficio.

A norma dell'art. 59 bis del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni i funzionari delegati, qualora accertino alla data del 15 dicembre 2002 una rimanenza di somme per un importo non superiore ad euro 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'esercizio 2002, provvederanno, entro il giorno 31 dello stesso mese ad estinguere tali titoli mediante versamento della rimanenza in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3717 per i fondi regionali, capitolo 3726 per i fondi a destinazione vincolata e capitolo 1501 per il bilancio dell'Azienda Foreste Demaniali).

Relativamente all'applicazione dell'art. 61 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, si ricorda ai funzionari delegati che dovranno trattenere le somme strettamente occorrenti e che le stesse potranno essere erogate non oltre il 28 febbraio 2003, esclusivamente per il pagamento di somme residue riferibili all'esercizio precedente. Le somme non erogate entro la data suddetta debbono essere versate in entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003, con imputazione ai medesimi capitoli sopra indicati.

Trasporto, riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento

In relazione alle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, il trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento rimasti interamente o parzialmente inestinti alla chiusura dell'esercizio 2002, è così disciplinato:

a) per quelli riguardanti spese correnti emessi in conto competenza, su richiesta dei funzionari delegati, devono pervenire al competente Istituto di credito entro il termine perentorio del 16 dicembre 2002; non sono trasportabili invece, gli ordini di accreditamento emessi nell'esercizio 2002 con imputazione ai residui, poiché i relativi impegni sono da eliminare ai sensi dell'art. 12 della citata legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni. Si ricorda che in ogni caso non sono trasportabili all'esercizio 2003 gli ordini di accreditamento riguardanti le spese relative agli organi della Regione, agli stipendi ed altri assegni fissi al personale, a pensioni ed assegni congeneri, in quanto l'assunzione degli impegni riguardanti tali spese deve avvenire contestualmente all'emissione dei relativi titoli di pagamento, a norma dell'art. 11 della legge regionale 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;

b) per quelli riguardanti spese in conto capitale, d'ufficio, sempre che gli impegni cui si riferiscono non debbano essere eliminati ai sensi del terzo comma del citato art. 12 della l.r. 47/77 o sia intervenuta richiesta contraria da parte dei funzionari delegati, entro il termine indicato del 16 dicembre 2002.

I funzionari delegati sono invitati a prestare particolare cura nella valutazione delle somme effettivamente spendibili nell'esercizio finanziario 2003. Per le somme che ritengono non debbano essere spese, i medesimi entro il termine del 13 dicembre 2002, debbono richiedere espressamente che gli ordini di accreditamento interessati siano riemessi per un importo ridotto o escluderli dalla riemissione in quanto annullati.

Conseguentemente le competenti amministrazioni provvederanno alla riduzione degli ordini di accreditamento ed al contestuale disimpegno delle somme corrispondenti.

L'Area Interdipartimentale Informatica dell'Assessorato Bilancio e Finanze, entro il 13 dicembre, metterà a disposizione alle competenti Ragionerie centrali l'elenco (Mod. S.I. 009/B/4) degli ordini di accreditamento emessi con imputazione ad impegni di spesa da eliminare per perenzione amministrativa ai sensi del 2° e 3° comma dell'art.12 della L.R. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni, sia per le spese di parte corrente che in conto capitale.

Entro il medesimo termine, la predetta Area, renderà disponibile alle competenti ragionerie centrali un ulteriore elenco che contenga tutti gli ordini di accreditamento che, come anzidetto, non devono essere trasportati all'esercizio successivo.

Le Ragionerie centrali, eseguiti i necessari riscontri, provvederanno a trasmettere entro il 18 dicembre alla banca incaricata del servizio di cassa, copia degli elenchi in questione debitamente sottoscritti.

La banca incaricata del servizio di cassa, verificata la prescritta concordanza, procederà, ai sensi dell'art. 330 del Regolamento di contabilità, sostituito con l'art. 1 del D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656, alla riduzione o all'annullamento degli ordini di accreditamento rimasti parzialmente o totalmente inestinti, compilando un elenco (mod. 59/Tes), in triplice esemplare, dal quale

risultino, per ciascuno di essi e distintamente per competenza e residui, il capitolo, il numero, l'importo dell'ordine di accreditamento, l'importo pagato e quello della riduzione apportata.

In aderenza al disposto del 4° comma del predetto art. 330, un esemplare del citato elenco (mod. 59/Tes) dovrà essere inviato, unitamente ai titoli ridotti o annullati, alla Corte dei Conti, il secondo all'Amministrazione emittente ed il terzo alla competente Ragioneria centrale.

**Eliminazione degli assensi ad assumere impegni di spesa a carico di
esercizi successivi ai sensi del comma 6° dell'art. 11 della legge regionale
8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.**

Gli assensi rilasciati nel corso dell'anno 2002 ad impegnare somme a carico di esercizi successivi, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni, si considerano privi di effetto se le Amministrazioni regionali competenti non hanno assunto entro l'esercizio corrente i relativi impegni di spesa.

In relazione a quanto precede le Amministrazioni devono fare pervenire al competente Servizio Bilancio del Dipartimento regionale Bilancio e Finanze:

1. entro la data del 13 dicembre 2002 le richieste di assenso ad assumere impegni di spesa a carico dell'esercizio 2002 e di quelli successivi;
2. entro la data del 15 gennaio 2003 un elenco degli assensi a fronte dei quali non sono stati assunti i relativi impegni di spesa pluriennali.

**Eliminazione dal bilancio della Regione di somme relative
ad impegni su capitoli di spesa riguardanti limiti
poliennali d'impegno**

Si richiama il disposto dell'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 affinché le spese derivanti da limiti poliennali di impegno che non vengono a scadere nell'esercizio 2002 vengano eliminate dal bilancio della Regione e contabilizzate tra le economie di spesa.

PARTE TERZA - PATRIMONIO

CONTABILITA' BENI MOBILI ED IMMOBILI

Contabilità dei beni mobili

Le contabilizzazione in sede consuntiva delle variazioni dei beni mobili regionali, dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n. 1 del 2 giugno 1997 della Presidenza della Regione - Gruppo Patrimonio Mobiliare –

I consegnatari sono tenuti a trasmettere, in quadruplica copia, entro il termine improrogabile del 15 febbraio 2003 alle competenti Ragionerie Centrali i prospetti per categorie (A-B-C-D) delle variazioni annuali (Mod. 4/P.M.) debitamente compilati.

E' necessario che in tali prospetti, risultino distintamente, sia per i beni assunti in consistenza sia per quelli dismessi, oltre che la categoria merceologica di appartenenza (che verrà riportata nel prospetto riepilogativo) le cause delle variazioni stesse (nel caso di acquisto o vendita, indicare il capitolo di spesa o di entrata; nel caso di beni ricevuti o ceduti ad altri uffici, specificare quali di questi,).

Si precisa, altresì, che i prospetti riepilogativi dovranno contenere i dati riassuntivi per ciascun tipo di bene e quelli dell'intera categoria.

Inoltre per una più esatta rilevazione dei punti di concordanza tra la situazione patrimoniale e la situazione finanziaria prevista dall'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, diviene necessario che per i beni acquistati o venduti, che risultino assunti in consistenza, o dismessi nell'esercizio i relativi dati finanziari riportino annotati i capitoli di spesa o di entrata presenti nel bilancio dell'esercizio 2002, distintamente per competenza e residui; occorrerà verificare che tali dati corrispondano a pagamenti o a riscossioni avvenuti nell'anno da rendicontare, per i quali impegno o accertamento siano a quest'ultimo contestuali o precedenti (per i pagamenti o le riscossioni avvenuti in esercizi anteriori a quello rendicontato, è necessario che i relativi beni vengono contabilizzati tra le sopravvenienze o le insussistenze senza operare alcuna distinzione tra competenza e residui).

Occorre precisare che, per determinare se un acquisto o una vendita sia da considerare in conto competenza o in conto residui, si deve fare riferimento all'anno di assunzione in consistenza o di dismissione dei beni in raffronto con quello in cui è stato assunto l'impegno della relativa spesa, ovvero con quello in cui è stato effettuato l'accertamento della relativa entrata.

Pertanto va considerata in conto competenza l'acquisizione relativa a beni registrati nelle scritture patrimoniali dello stesso esercizio a carico del quale è stato assunto il pertinente impegno di spesa; va considerata in conto residui, invece, l'acquisizione relativa a beni registrati nelle scritture patrimoniali di un anno successivo a quello del relativo impegno.

Analogamente, è da registrare in conto competenza la vendita di beni il cui corrispettivo viene riscosso e contestualmente accertato nello stesso anno della dismissione; in conto residui quella per cui si verifica una sfasatura temporale tra il momento patrimoniale e quello finanziario.

E' il consegnatario, all'atto della presa in carico o del discarico dei beni, che determina l'anno cui si riferiscono i movimenti patrimoniali; è necessario pertanto che lo stesso conosca gli estremi del relativo dato finanziario affinché possa stabilire l'appartenenza alla competenza od ai residui del movimento patrimoniale.

Nessun problema si pone per i beni acquistati o alienati a cura del consegnatario il quale può agevolmente desumere gli elementi occorrenti o dal titolo di pagamento o dalla quietanza di versamento.

Qualora invece acquirenti siano il Provveditorato o le amministrazioni centrali, sarà loro cura trasmettere ai consegnatari competenti il numero della tabella che identifica l'amministrazione, nonché il numero del capitolo e dell'esercizio di imputazione dell'impegno di spesa; tali dati dovranno essere riportati con opportune annotazioni a margine nei modelli 4/P.M.

Contabilità dei beni immobili

Per la predisposizione del Conto generale del patrimonio, le Ragionerie provinciali dello Stato devono far pervenire, tempestivamente e comunque non oltre il 15 aprile 2003, alla Ragioneria centrale presso la Presidenza della Regione il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili patrimoniali, debitamente compilato in ogni sua parte, e redatto secondo la classificazione disposta con decreto ministeriale 13 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 87 del 28 marzo 1984.

Le stesse, inoltre, devono trasmettere alla Ragioneria centrale presso la Presidenza della Regione i modelli finanziari concernenti le scritture delle vendite o affrancazioni.

Per le variazioni patrimoniali devono risultare chiaramente descritte, con dettagliate indicazioni, sia le cause delle variazioni sia le provenienze o destinazioni dei beni.

Per le operazioni di scarico, oltre alle indicazioni delle cause e delle destinazioni, nonché degli estremi delle leggi e dei provvedimenti formali (registrazione compresa) che giustificano le operazioni di scarico effettivo, deve essere fornita ogni notizia utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre nelle schede patrimoniali.

Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario-patrimoniale in ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare è necessario assicurare la concordanza, per il prezzo ricavato dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:

- a) mod. 91 C.G. nella colonna denominata "Prezzo ricavato dalla vendita dell'esercizio in corso" (colonna "e");
- b) mod. 16 C.G., rigo B;
- c) prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro I, e colonna 2 del quadro II.

Per quanto riguarda il prezzo effettivamente riscosso nell'esercizio, la concordanza dovrà essere assicurata tra:

- 1) l'importo indicato nel modello meccanizzato RS-11-UK-0007 ripartito tra competenze e residui;
- 2) il mod. 16 C.G., rigo P oppure, in caso di affrancazioni, il mod. 78 colonna 7;
- 3) Il prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II.

Ove dette concordanze non si verificano, è necessario che siano chiariti i motivi delle differenze, particolarmente per quanto attiene alla riscossione di somme relative ai beni venduti e non ancora scaricati, come pure al scarico di immobili venduti il cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.

Contabilità dei beni immobili agli effetti inventariali

Per quanto attiene la contabilizzazione, in sede consuntiva, delle variazioni avvenute durante l'esercizio 2002 nella consistenza dei beni considerati "immobili" agli effetti inventariali ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, tutti gli uffici interessati (Gallerie Regionali - Musei - Biblioteche - Soprintendenze) avranno cura di far pervenire alla Ragioneria centrale BB.CC.AA. e P.I. i prospetti di variazione inventariale (mod. 88) in quadruplica copia debitamente compilati, attenendosi alle istruzioni impartite per la contabilità dei beni mobili, entro il 15 febbraio 2003.

Contabilità dei crediti e delle partecipazioni

Ai fini della compilazione del Conto Patrimoniale, per le opportune registrazioni contabili, le Amministrazioni, ciascuna per la parte di propria competenza, avranno cura di inoltrare, entro il 15 febbraio 2003, alle competenti Ragionerie Centrali dei prospetti dai quali risultino distintamente, per ogni fondo regionale a gestione separata e di rotazione istituiti presso enti e società, i seguenti dati:

- importi dei conferimenti;
- anno di contabilizzazione;
- incrementi dei singoli fondi dovuti ad utili netti di gestione o decrementi dovuti ad altre cause;
- consistenza dei singoli fondi al 31/12/2001 indicandone altresì la concordanza con il valore iscritto nel bilancio dell'ente;
- variazioni intervenute durante l'esercizio 2002 e le cause delle variazioni stesse.

Ove la suddetta concordanza non si verifichi, è necessario che siano chiariti i motivi delle differenze.

Per quanto attiene le partecipazioni della Regione al Fondo di dotazione degli enti o al capitale delle società, le amministrazioni dovranno comunicare il valore nominale della partecipazione, nonché il relativo importo iscritto nel bilancio dell'ente, motivandone l'eventuale discordanza.

La presente circolare sarà pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e inserita nel sito internet ufficiale della Regione; potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
(Dr. Vincenzo Emanuele)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TESORO
(Dr. Mariano Pisciotta)

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLE FINANZE E CREDITO
(Dr. Domenico Pergolizzi)

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL BILANCIO E TESORO
(Dr. Girolamo Di Vita)